



Leonardo Latini  
*Sindaco*

**Alla Prefettura di Terni  
Viale della Stazione TERNI**

**Alla Questura  
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri  
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza  
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Comando Provinciale del Corpo Forestale  
dello Stato di Terni  
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale  
della Provincia di Terni  
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2  
Via Bramante TERNI**

**All' A.S.M. Terni S.p.A.  
Via Bruno Capponi TERNI**

**Alla Confcommercio  
Largo Volfrango Frankl, 10 TERNI**

**Alla Confesercenti  
Via Carrara n. 15 TERNI**

**Alla CNA – Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa  
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Alla Confartigianato di Terni  
Via L. Casale n.9 TERNI**

**Alla Confindustria di Terni  
Via A. Garofoli, 13 TERNI**

**Alla Confapi  
Via Manara, 6 TERNI**

**Alla Coldiretti  
Viale Donato Bramante, 3/A TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale - Mobilità  
SEDE**

**Alla Direzione Servizi Turistici  
SEDE**

**Alla Direzione Lavori Pubblici  
SEDE**

**Alla Direzione Attività Economiche - Innovazione  
SEDE**

**OGGETTO: Divieto di asporto bevande in vetro** ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana **nell'area interessata allo spettacolo musicale "l'Anno che verrà" in diretta televisiva Rai 1 – dal 31.12.2021 al 01.01.2022.**

## **IL SINDACO**

**Preso atto che** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4.6.2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardo l'applicazione delle misure emergenziali, stabilisce che dal giorno 7.6.2021 l'Umbria è classificata "Zona Bianca";

**Considerato che** l'art.1, comma 5 del D.L. n. 65 del 18.5.2021 prevede che "Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti.... *omissis*"

**Rilevato che**, nei luoghi pubblici di forte aggregazione, siti all'interno del centro urbano, vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che fruiscono a diverso titolo di tali spazi e per i residenti delle zone oggetto di tali fenomeni;

**Considerato che** si rende necessario contemperare tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, oltreché quelli relativi al decoro, quelli connessi all'ordine e alla sicurezza urbana, nonché alla pubblica incolumità, oltre all'esigenza di limitare fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti delle aree coinvolte;

**Considerato altresì** che in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è emersa la necessità, in considerazione dello spettacolo musicale "l'anno che verrà" che si terrà il 31/12/2021 nello stabilimento AST di Viale Brin 218, trasmesso in diretta televisiva su Rai 1, di innalzare i livelli di sicurezza e fronteggiare adeguatamente ogni possibile esigenza emergente, che potrebbe verificarsi durante lo svolgimento dello spettacolo, nonché salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

**Ritenuto che** il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante della comunità locale, *“in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento dalle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”* adotta ordinanze contingibili e urgenti, secondo quanto previsto dall'art. 50, quinto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Atteso che:**

- necessita di adottare provvedimenti sanzionatori in relazione ad episodi di cessione di bevande alcoliche a persone minori di anni 18 non disciplinata da norme specifiche nell'ordinamento attuale;

**Richiamata** la propria Ordinanza prot. n. **144419 del 01/10/2021**;

**Considerato ulteriormente che:**

- si rende indispensabile proseguire nella prevenzione e contrasto di comportamenti che possano offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
- non sussistono disposizioni per imporre in via ordinaria il divieto in questione, rendendosi pertanto necessario il ricorso al potere di ordinanza ai sensi dell'art.50, comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visti** al riguardo:

- l'art. 50, comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;

## **ORDINA**

**dalle ore 15.00 del 31/12/2021 alle ore 06.00 del 01/01/2022, in tutta l'area di svolgimento della manifestazione denominata “l'Anno che verrà”, e comunque nel tratto del Viale Benedetto Brin – strada provinciale 209 – compreso fra l'intersezione con il viale Centurini/via Stefano Breda e l'intersezione con il vocabolo Pentima Bassa,**

**1. è vietata:**

- a) la **detenzione di contenitori di vetro**, ai fini dell'immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo;
- b) la **vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro**. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi;
- c) la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro** da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

**I divieti di cui alle lettere b) e c)** si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché

quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente.

Nelle precitate aree la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita** unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:

- tramite servizio assistito al tavolo all'esterno dei locali di esercizio o all'interno, qualora consentito;
- sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale, per le violazioni di cui al **punto 1.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 1 lettera a)	da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Punto 1 lettera b) e c)	da € 100.00 a € 500.00	€ 166,66

Nel caso di cui al punto 1 lettera a) i contenitori di vetro dovranno essere consegnati agli agenti operanti che provvederanno al corretto e sicuro conferimento.

In caso di reiterazione dell'illecito amministrativo di cui al punto 1 lettere b) e c) si determina la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata di giorni 10 (dieci) disposta da parte dell'Autorità competente.

2. Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale è **vietata altresì** la cessione di bevanda alcolica per interposta persona a minore degli anni 18.

Per la violazione di cui al **punto 2.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 2	da € 80.00 a € 480.00	€ 160.00

### SI RICHIAMA ALTRESÌ

la disciplina relativa ai limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche (Legge 125/2001, D.L. 117/2007 come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120) come di seguito schematizzata, indicando la fascia oraria in cui possono non essere vendute o somministrate le bevande alcoliche a seconda della tipologia di esercizio:

<b>Tipologia attività</b>	<b>Orari</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Riferimento normativo sanzioni</b>
<b>D.L. 117/2007 art.2 Pubblici esercizi</b>	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6 del mattino	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
<b>D.L. 117/2007 art.2 Spazi e aree pubblici</b>	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6		art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
<b>D.L. 117/2007 art.2 Circoli privati</b>	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
<b>D.L. 117/2007 art.2bis Esercizi di vicinato compresi distributori automatici su area privata</b>	divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6	€ 5.000 a € 20.000	comma 2-bis, art. 6 D.L. 117/2007
<b>L. 125/2001 art. 14bis Distributori automatici su A.P.</b>	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7	da € 5.000 a € 30.000	Art. 14 bis L. 125/01

### **AVVERTE CHE**

La presente ordinanza è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

**IL SINDACO**  
Leonardo Latini